



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 30/3/2022

OGGETTO: Legge Regionale Campania n. 13/2008 – Delibera Giunta Regionale della Campania n. 368/2010 – Richiesta autorizzazione ex art. 12 della Legge n. 1766/1927 al mutamento definitivo di destinazione di terre gravate da uso civico.

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di marzo alle ore 16,10 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. Giuseppe Diego Basta in data 24/3/2022 prot. n. 2011 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio dott. Giuseppe Diego Basta - Cons. Comunale
Fatto l'appello nominale risultano presenti i Sigg.

		Presenti	Assenti
1	Nicola PARISI	X	
2	Maria TRIMARCO	X	
3	Francesco FARAO	X	
4	Domenico SENATORE	X	
5	Katia TRIMARCO	X	
6	Annamaria DEL CORVO	X	
7	Nunzio ELIA		X
8	Lucia SALIMBENE		X
9	Giuseppe Diego BASTA	X	
10	Francesco FERNICOLA	X	
11	Valeria CHIARIELLO	X	
12	Mario FREDA	X	
13	Lucia RISI	X	
Totale		11	2

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 11

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott.ssa Margherita Torraca

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta non è pubblica.

Relaziona sull'argomento il Sindaco, illustrando l'iter procedimentale necessario per la sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico.

Interviene il Consigliere Risi chiedendo se l'autorizzazione alla sdemanializzazione viene richiesta in quanto c'è una manifestazione di interesse oppure è intenzione dell'Ente realizzare qualche opera pubblica.

Risponde il Sindaco affermando che l'autorizzazione è di competenza della Regione Campania e solo a seguito di essa sarà possibile per il Comune deciderne la destinazione e l'utilizzo sempre attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Il terreno in questione, in particolare, era stato oggetto di una concessione ultracinquantennale.

Prende la parola il Consigliere Chiariello dicendo che non è chiara l'estensione del terreno in base ai numeri che sono stati indicati nella proposta di delibera.

Il Sindaco risponde che le particelle indicate sono quelle interessate dagli usi civici.

Prende la parola il Consigliere Fernicola affermando che è necessario conoscere l'esatta estensione del terreno da sdemanializzare ed anche la futura gestione degli stessi, una volta ottenuta l'autorizzazione regionale.

Il Sindaco precisa che la prerogativa dei terreni gravati da usi civici è proprio quella di appartenere all'intera collettività, per questo è il Comune che ne richiede la sdemanializzazione.

Prende la parola il Consigliere Risi chiedendo se c'è stata un'esplicita richiesta di qualche soggetto interessato alla suddetta sdemanializzazione.

Interviene il Presidente del Consiglio affermando che l'intera area indicata è gravata da uso civico, che in qualche misura rappresenta una tutela per l'intera collettività.

Prende la parola il Consigliere Maria Trimarco fornendo dei chiarimenti sull'estensione dell'area da sdemanializzare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.3 comma 2 lettera B della Legge 31 gennaio 1997, che recita "b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri aggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:

1. le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni; ";

VISTA la Legge 20 novembre 2017, n.168, che all'art.7 dispone "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n.97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. "

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n.108 che, all'art.63 bis, introduce i nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater all'articolo 3 della Legge n. 168/2017, che apportano le seguenti modifiche alla precedente normativa:

«8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per aggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto* 1985, n.431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;

b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.

8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permuta di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permuta comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico»;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 368 del 23.03.2010 che ha definito, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della LR n. 13/2008, gli indirizzi di assetto paesaggistici e territoriali e delle destinazioni d'uso ammissibili per le terre gravate da usi civici:

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13, si definiscono come indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale per le terre gravate da usi civici la conservazione e la protezione della forma originaria del territorio e della primitiva consistenza agro-silvo-pastorale secondo i principi fondamentali contenuti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/1994, conformemente agli indirizzi strategici del Piano territoriale regionale approvato con la stessa L.R. n. 13/2008: difesa della biodiversità, valorizzazione e sviluppo dei territori marginali, valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, riqualificazione della costa. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13, si definisce come indirizzo di assetto paesaggistico e territoriale per le terre gravate da usi civici il mutamento di destinazione temporaneo (con ritorno delle terre all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata) o definitivo (alienazione) - di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927- finalizzato e connesso alla realizzazione, esercizio, gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche in armonia con i principi fondamentali e le priorità dettate dalla legge n. 394/1991 ed in conformità dell'art. 1 della legge n. 10/1991; pertanto, si definisce come destinazione d'uso ammissibile,

temporanea o definitiva (alienazione), per le terre gravate da usi civici quella consistente nella realizzazione, esercizio, gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13, ed in armonia con i principi generali e le priorità dettati dalla legge n. 394/1991 e con le direttive prescritte dalla legge regionale n. 13/1987, si definisce come indirizzo di assetto paesaggistico e territoriale per le terre gravate da usi civici il mutamento di destinazione, temporaneo o definitivo (alienazione) - di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927 - finalizzato e connesso alla realizzazione, esercizio, gestione dei seguenti interventi, impianti ed opere: opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, compresa la realizzazione di serbatoi idrici e di altre opere necessarie a soddisfare il fabbisogno idrico delle popolazioni; opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali; attività protettive, ricreative e culturali eco-compatibili; attività pubbliche sportive eco-compatibili; strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano ed altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili; attività di ricerca e di sperimentazione nel campo forestale, ambientale e agricolo; attività produttive nel campo della tecnologia del legno, della produzione di cellulosa, pasta da legno e proteine per l'alimentazione del bestiame; pertanto, si definisce come destinazione d'uso ammissibile, temporanea o definitiva (alienazione), per le terre gravate da usi civici quella consistente nella realizzazione, esercizio, gestione dei suddetti interventi, impianti ed opere;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13, si definiscono come indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale per le terre gravate da usi civici quelli derivanti e/o discendenti dalla approvazione degli accordi di programma previsti dall'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13, si definisce come indirizzo di assetto paesaggistico e territoriale per le terre gravate da usi civici il mutamento di destinazione temporaneo (con ritorno delle terre all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata) o definitivo (alienazione) - di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927- finalizzato e connesso alla realizzazione, esecuzione, esercizio, gestione di opere pubbliche o di interesse pubblico, di interventi o di programmi di intervento la cui definizione ed esecuzione sia stata approvata con accordi di programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16; pertanto, si definisce come destinazione d'uso ammissibile, temporanea o definitiva (alienazione), per le terre gravate da usi civici quella consistente nella realizzazione, esecuzione, esercizio, gestione dei suddetti interventi, programmi ed opere
- La richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione (temporaneo) o alla alienazione (definitivo) di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927, è di competenza del Consiglio Comunale, che vi provvede - optando per la soluzione con il minore impatto sulle esigenze di tutela dell'ambiente e di conservazione della forma originaria del territorio presidiate dal vincolo di uso civico - con delibera la quale espressamente stabilisca e dichiari che:
 - o l'intervento/impianto/opera richiede necessariamente per la sua realizzazione il mutamento di destinazione, temporaneo o definitivo, delle terre gravate da usi civici interessate dallo stesso ed è di interesse pubblico attuale, concreto e prevalente rispetto alla conservazione della forma originaria del territorio e rispetto all'interesse pubblico di tutela dell'ambiente anche alla luce dell'art. 41 della Costituzione;
 - o che la realizzazione dell'intervento/impianto/opera è conforme alle previsioni degli atti di pianificazione territoriale ed è prevista nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori di cui all'art. 42, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000 e di cui all'art. 7 della L.R. n. 3/2007, temporalmente corrispondenti all'annualità dell'esercizio finanziario in cui viene prodotta la richiesta di mutamento di destinazione;
 - o che l'intervento/impianto/opera è conveniente economicamente ed opportuno/a anche a motivo delle maggiori utilità derivanti alla generalità degli abitanti dalla diversa utilizzazione delle terre civiche comportata dallo stesso/a;
 - o che la realizzazione dell'intervento/impianto/opera rappresenta un reale beneficio per la generalità degli abitanti del Comune interessato;
 - o che ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 11/96 - avendo il Comune provveduto a redigere il Piano di Assestamento adottato dalla G.R. con delibera n. ____ del _____ -

l'utilizzazione delle terre gravate da usi civici derivante dalla realizzazione dell'intervento/impianto/opera è conforme alle prescrizioni di utilizzazione e di godimento dei diritti d'uso civico contenuti nel suddetto Piano di assestamento, non risulta pregiudizievole per il circostante patrimonio forestale ed è necessaria a soddisfare le locali esigenze;

- *che nella realizzazione dell'intervento/impianto/opera - nel caso di mutamento di destinazione temporaneo - viene assicurata la tutela dell'ambiente e comunque viene assicurata al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;*
- *che il soggetto richiedente - nel caso di mutamento definitivo di destinazione (alienazione) - è tenuto a realizzare interventi a tutela dell'ambiente e per la valorizzazione del patrimonio di dominio civico anche al fine di assicurare al patrimonio di proprietà collettiva antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale;*
- *che dalla realizzazione dell'intervento/impianto/opera non viene lesa la destinazione naturale delle parti residue;*
- *che le terre interessate dal suddetto intervento/impianto/opera non risultano investite a pascolo permanente.*

CONSIDERATO:

- che nel territorio comunale sono presenti terreni gravati da vincolo di uso civico, i quali, in mancanza di un ente esponenziale della collettività titolare, vengono gestiti dal Comune di Buccino, per una superficie catastale complessiva di ettari 672.81.17, assegnati alla categoria "A -Terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente" con Decreto del Regio Commissario Aggiunto per la liquidazione degli usi civici del 22/12/1938 e, per una superficie catastale complessiva di ettari 114.69.58, assegnati alla categoria "B – terreni utilizzabili per la coltura agraria", con Decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste del 25 maggio 1942;

- che nel passato, fino dagli anni '50-'60, una porzione del demanio civico in categoria "A", alla loc. Canne di circa 14 ettari, a ridosso del confine con il comune di Sicignano degli Alburni, individuata in catasto al fg. 37, particelle originarie n. 1 (ha 03.62.39), n. 75 (ha 07.51.28) e n. 76 (ha 03.29.86), per complessivi mq. 144.353 (ha 14.43.53), ora part. nn. 1-76-874-875-876-878-879-1536-1537-1538-1539-1540, è stata completamente abbandonata perdendo in modo irreversibile l'originaria destinazione funzionale di terreni agro-silvo-pastorali prima della generale apposizione del vincolo paesaggistico alle zone gravate da usi civici, stabilita con D.L 312/1985, convertito in Legge n.431/1985, poi abrogata;

- che lo stato di completo abbandono dell'area, attraversata da importanti arterie stradali di competenza comunale/provinciale/regionale e/o statale e ferroviarie hanno di fatto depauperato le stesse dall'utilizzo da parte della generalità degli abitanti e dall'utilizzo agro-silvo-pastorale cui erano state destinate, non essendo più in grado di produrre alcun beneficio economico e/o naturalistico;

DATO ATTO CHE:

- le aree interessate hanno irreversibilmente perso la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della generale apposizione del vincolo paesaggistico alle zone gravate da usi civici, stabilita con D.L 312/1985, convertito in Legge n.431/1985, poi abrogata;

- il mutamento definitivo di destinazione d'uso è opportuno e conveniente sia dal punto di vista economico nel caso di alienazione, sia dal punto di vista paesaggistico/ambientale in quanto un utilizzo diverso, sia in caso di alienazione e sia in caso di locazione per altri usi, continuerà ad essere sottoposto a tutela paesaggistica, quale area tutelata per legge ai sensi del DLgs 42/2004 art. 142 comma 1 lettera c);

- il/i soggetto/i richiedente/i (acquirente/i e/o locatario/i) resta/no comunque tenuto/i a realizzare interventi a tutela dell'ambiente e per la valorizzazione del patrimonio di dominio civico;

- che le terre interessate dal mutamento definitivo di destinazione d'uso non risultano investite a pascolo permanente;

CONSIDERATO che il mutamento di destinazione, attraverso l'assoggettamento al vincolo paesaggistico in base all'articolo 142, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004), permetterà di meglio tutelate e valorizzate le peculiarità ambientali del territorio, mentre la contestuale sclassificazione dei terreni che hanno perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale da demaniali li renderà allodiali e diverranno parte del patrimonio disponibile dell'Ente Comune di Buccino.

RAVVISATA la necessità di richiedere alla Regione Campania l'autorizzazione al mutamento di destinazione definitiva dei terreni innanzi elencati ai fini della loro alienazione, di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927

VISTI:

- la Legge 16/06/1927, n.1766 "Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n.751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n.1484, che modifica l'art.26 del R. decreto 22 maggio 1924, n.751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n.895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n.751";
- il R.D. 26/02/1928, n.332 "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno";
- la Legge 31 /01 /1994, n.97 "Nuove disposizioni per le zone montane";
- la Legge 20 novembre 2017, n.168 "Norme in materia di domini collettivi";
- la Legge 29 luglio 2021, n.108, Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- la Legge Regione Campania 17/03/1981, n.11 "Norme in materia di usi civici";

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del T.u.e.l. D.Lgs. 18.08.2000, n.267, per la regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio tecnico;

Con voti favorevoli n. 6 (sei), contrari 1 (Basta) ed astenuti n. 4 (cons. Fernicola, Freda, Chiariello, e Risi) espressi per alzata di mano.

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa narrativa, che qui si intendono integralmente riportati;

- 1) di formulare istanza alla Regione Campania di autorizzazione al mutamento definitivo di destinazione dei terreni gravati da uso civico alla categoria "A" alla loc. Canne, in catasto al fg. 37, particelle originarie n. 1 (ha 03.62.39), n. 75 (ha 07.51.28) e n. 76 (ha 03.29.86), per complessivi mq. 144.353 (ha 14.43.53), ed ora trasformate nelle part. nn. 1-76-874-875-876-878-879-1536-1537-1538-1539-1540 del foglio 37;
- 2) Di dare atto che:
 - a. le aree interessate hanno irreversibilmente perso la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della generale apposizione del vincolo paesaggistico alle zone gravate da usi civici, stabilita con D.L 312/1985, convertito in Legge n.431/1985, poi abrogata;
 - b. il mutamento definitivo di destinazione d'uso è opportuno e conveniente sia dal punto di vista economico nel caso di alienazione, sia dal punto di vista paesaggistico/ambientale in quanto un utilizzo diverso, sia in caso di alienazione e sia in caso di locazione per altri usi, continuerà ad essere sottoposto a tutela paesaggistica, quale area tutelata per legge ai sensi del DLgs 42/2004 art. 142 comma 1 lettera c);
 - c. il soggetto richiedente (acquirente e/o locatario) resta comunque tenuto a realizzare interventi a tutela dell'ambiente e per la valorizzazione del patrimonio di dominio civico;
 - d. che le terre interessate dal mutamento definitivo di destinazione d'uso non risultano investite a pascolo permanente;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Campania - Settore Credito Agrario-Usi Civici, Centro Direzionale Isola A/6- Napoli, per i provvedimenti di competenza;
- 4) di demandare al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di adottare tutti gli atti successivi e connessi alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli n. 6 (sei), contrari 1 (Basta) ed astenuti n. 4 (cons. Fernicola, Freda, Chiariello, e Risi) espressi per alzata di mano, dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DLgs n. 267/2000

IL PRESIDENTE

F.to come all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to come all'originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo, copia delle persone deliberazione è stata:

affissa all'albo pretorio il 8 APR, 2022 reg. al n° _____
per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino, 8 APR, 2022

Il Responsabile Albo Pretorio
f.to Dott.ssa Gaetana Natale



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Margherita Torraca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Buccino, 8 APR, 2022



Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Margherita Torraca

Buccino, 8 APR, 2022

Per copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Margherita Torraca
Il RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Gaetana Natale

Handwritten signature of Gaetana Natale